

PUBBLICAZIONE SUL SITO UNECE DELL'ACCORDO MULTILATERALE M366, PROPOSTO DA PARTE DELL'ITALIA

Lo si stava attendendo “con ansia”, viste tutte le varie prese di posizione, interpretazioni, webinar, conferenze e punti di vista che si sono avuti negli ultimi mesi relativamente all’obbligo di classificazione delle leghe contenenti piombo (allo stato in polvere o massivo), sopra certe concentrazioni, sotto la rubrica UN 3077.

Sotto le forti pressioni da parte di tutti i soggetti interessati e delle associazioni di categoria principali, il *Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione italiano* ha proposto ed è appena stato pubblicato sul sito UNECE, il “**Multilateral agreement concerning environmentally hazard of metal alloys containing lead**”, codificato come **M366**.

Chiaramente la proposta, pubblicata in data 08/08/2025, ha la necessità di diventare operativa ed ufficiale tramite l’iter di sottoscrizione del paese proponente (Italia) e degli ulteriori paesi aderenti all’ADR che vorranno usufruire di tali deroghe che l’accordo **M366** prevede.

Alleghiamo alla presente news il testo come è stato proposto dall’Italia e pubblicato sul sito UNECE, e riassumiamo di seguito i contenuti:

Il presente accordo si applica esclusivamente alle leghe metalliche classificate come UN 3077 – sostanza pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti:

- a. $\geq 0,25\%$ di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);***
- b. $\geq 0,025\%$ di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).***

Tali leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette ad altri requisiti del Regolamento ADR, a condizione che:

- a. non soddisfino i criteri di nessuna classe diversa dalla Classe 9;***
- b. siano scarsamente solubili in acqua;***
- c. siano trasportate:***
 - i. in imballaggi, IBC e grandi imballaggi, e che siano a tenuta di polvere e resistenti all’acqua, oppure dotati di un rivestimento a tenuta di polvere e resistente all’acqua;***
 - ii. alla rinfusa secondo i codici VCI o VC2.***

***Una copia del presente accordo deve essere tenuta a bordo dell'unità di trasporto.
Il presente accordo è valido fino al 31.08.2027.***

Quanto riportato nell'Accordo Multilaterale **M366** porta dunque alla possibilità di essere completamente esenti dagli obblighi e dalle prescrizioni ADR, con un enorme impatto dunque sulla catena logistica di prodotti e rifiuti contenenti piombo (basti pensare agli obblighi di equipaggiamento, di attestazione dell'idoneità dei mezzi, dell'obbligo di certificazione degli autisti e di tutti i relativi obblighi connessi con la documentazione di trasporto da produrre oltre che di utilizzo di imballaggi omologati e correttamente predisposti alla spedizione), ma con alcuni obblighi che rimangono applicabili, che sono quelli di garantire perlomeno l'uso di idonei imballaggi (non omologati ma che garantiscano la tenuta delle polveri e dell'acqua) e di mezzi che rispondano perlomeno ai codici **VC1** (contenitore o veicolo telonato e a tenuta di polveri) e **VC2** (contenitore o veicolo chiuso e a tenuta di polveri), nel caso specifico di trasporto alla rinfusa.

Il tutto porta quindi ad "enormi sconti" a tutto il settore per 2 anni (fino al 31/08/2027), in attesa che, presumiamo e siamo certi sarà così, nella prossima edizione dell'ADR (ed. ADR 2027 in vigore dal 01/07/2027) venga inserita direttamente nell'ADR qualche disposizione per rendere il tutto STRUTTURALE!

In attesa che la pubblicazione e la sottoscrizione dell'Accordo **M366** sia definitiva ed ufficiale, chiaramente vi terremo prontamente informati per qualsiasi novità in merito.

Lo staff **I.V.EN.A. s.r.l**

[Multilateral agreement concerning environmentally hazard of metal alloys containing lead | UNECE](#)